

UNIVERSITA' CATTANEO LIUC

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI ESAMI DI LAUREA IN MODALITA' A DISTANZA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. FINALITA' E DURATA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento in via telematica degli esami di profitto e delle prove finali di laurea per tutto il periodo in cui la situazione di eccezionalità dovuta all'epidemia da Covid-2019 impedirà o renderà difficoltoso il libero accesso all'Ateneo, in conformità alle disposizioni contenute nella Nota Prot. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca e nell'art. 101 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche agli esami o, comunque denominate, alle prove finali dei Corsi di Dottorato di Ricerca e di Master.
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del provvedimento di emanazione da parte del Presidente dell'Università, ed è soggetto a pubblicità sul sito *web* dell'Ateneo; vista la novità della materia, esso è suscettibile di modifiche alla luce dei riscontri della sua applicazione concreta; non decadrà automaticamente quando verrà disposta dall'Autorità governativa la riapertura delle Università italiane, occorrendo apposito provvedimento del Presidente dell'Università.

Art. 2. ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELL'ATENEO DEGLI ESAMI E DELLE PROVE MEDIANTE CONNESSIONE TELEMATICA

1. Le sedute a distanza degli esami di profitto e delle prove finali di laurea si tengono mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono l'identificazione dei candidati e un corretto svolgimento dell'esame o della prova in forma pubblica. All'uopo l'Ateneo individua un adeguato sistema di connessione telematica audio-video capace di assicurare il contatto audiovisivo tra i candidati e la Commissione per l'intera durata dell'esame di profitto o della prova finale di laurea.
2. Nell'eventualità in cui, nel corso della seduta, insorgessero difetti di funzionamento del servizio di connessione audio-video, tali da impedire la partecipazione di componenti della Commissione nel numero minimo necessario previsto dalla normativa, laddove la connessione non potesse essere utilmente ripristinata entro un'ora dalla sua interruzione, il Presidente della Commissione deve disporre la sospensione della seduta, la quale riprenderà secondo un nuovo calendario stabilito dalla Commissione e trasmesso ai candidati.

Art. 3. INFORMATIVA AL CANDIDATO

1. Il Regolamento è reso disponibile a ciascuno studente dell'Ateneo sulla piattaforma LIUC E-Corsi. Ciascun candidato, mediante valorizzazione di apposito campo, dichiara di averne preso visione e di averne compreso i contenuti. Lo svolgimento dell'esame di profitto o della prova finale di laurea è consentito a condizione che il candidato abbia previamente provveduto a tale adempimento.
2. Ogni studente, con la domanda di immatricolazione, ha già autorizzato l'Università al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali, e ha dichiarato di avere letto e accettato il Codice Etico della comunità universitaria, che in particolare, ai sensi degli artt. 10, comma 5, lett. c) e 19, comma 1, seconda frase, gli impone, nello svolgimento degli esami di profitto e delle prove finali di laurea, di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tale precetto assume particolare valenza negli esami e nelle prove a distanza e la sua violazione può integrare un illecito disciplinare o, nei casi più gravi, penale.

3. Al fine di agevolare l'espletamento dei necessari adempimenti di ordine tecnico per lo svolgimento degli esami e delle prove, sarà pubblicata su LIUC E-Corsi una guida sintetica ad uso dei candidati per le operazioni loro demandate.

Art. 4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO O CON DISABILITÀ CERTIFICATA

1. Ai candidati con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento o con disabilità certificata è assicurato lo svolgimento a distanza dell'esame di profitto e della prova di laurea con l'ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dal Servizio Inclusione.

2. Ogni candidato che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può verificare con il Servizio Inclusione, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per la seduta di esame o di laurea, salvo situazioni eccezionali, le misure e le modalità tecniche indicate per l'espletamento della prova di laurea o dell'esame di profitto, come da regolamento, nonché la funzionalità degli apparati informatici. Il Servizio Inclusione trasmette quindi tempestivamente al Presidente della Commissione d'esame o di laurea le istruzioni tecniche del caso.

TITOLO II

Diposizioni per le sedute a distanza degli esami di profitto

Art. 5. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA SEDUTA

1. La Commissione d'esame dovrà essere composta in base a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Ciascun membro della Commissione è tenuto a organizzarsi con adeguati supporti informatici per accedere alla connessione audio-video.

2. Nel corso del suo svolgimento, la pubblicità dell'esame di profitto è assicurata mediante il sistema di connessione telematica adottato dall'Ateneo. L'accesso alla sessione di esame è in specie consentito a tutti gli studenti iscritti all'appello, nonché agli altri studenti dell'Ateneo a meno che ciò non sia incompatibile con le modalità organizzative dell'esame, se in forma scritta.

3. Anche in considerazione delle complicazioni di ordine tecnico e giuridico connesse alla opposta soluzione, non è permessa la registrazione della seduta di esame, né da parte dei candidati né da parte di altri studenti o da parte dei commissari, neppure mediante dispositivi personali esterni al sistema telematico adottato. La violazione di questo divieto espone alle conseguenze previste dall'ordinamento per il caso di condotte di illecita appropriazione e utilizzo di dati personali.

Art. 6. OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. Ciascun candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico (quale, esemplificativamente, computer o tablet), atto a consentire, nella data e nell'orario prestabiliti nel calendario dell'esame di profitto e secondo le istruzioni tecniche pubblicate ai sensi dell'art. 3, comma 3, la connessione audio-video con la Commissione d'esame, verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico. Non è considerato apparato informatico adeguato il cellulare o smartphone.

2. Ciascun candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato non deve essere attorniato da altre persone nella stanza o altro luogo fisico da cui si collega, deve mantenersi a distanza di almeno un metro dal proprio apparato informatico, e non può avvalersi di auricolari o cuffie di alcun genere. 3. Non è consentita, nel corso dell'esame di profitto, la visualizzazione sul supporto informatico di ogni candidato di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video con la Commissione d'esame: l'intero schermo visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile o comunque accessibile anche da parte della stessa. Non è altresì consentito ai candidati l'impiego di fonti informative (cartacee, telematiche,

elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a comunicazioni interpersonali. La deroga a entrambi i divieti può essere autorizzata dalla Commissione, in specie nel caso di espletamento di prove scritte. Il candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza di dette prescrizioni.

4. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, nonché ogni altra condotta da parte del candidato che, a giudizio della Commissione, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell'esame di profitto, determinerà l'annullamento dell'esame; del ché verrà dato atto nel verbale d'esame.

Art. 7. SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN FORMA ORALE

1. Il Presidente della Commissione, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della Commissione, provvede, seguendo l'ordine di iscrizione all'esame di profitto, a stabilire la connessione audio-video con l'apparato informatico del candidato.

2. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine della prova di profitto sostenuta dal candidato successivo, il Presidente opera un secondo tentativo di connessione con l'apparato informatico del candidato precedente. Se anche a seguito di questo secondo tentativo l'apparato informatico del candidato non risulta disponibile alla connessione, il candidato si considera assente all'appello.

3. Se la connessione viene stabilita regolarmente, il Presidente invita il candidato a presentarsi e provvede a controllarne l'identità mediante l'esibizione a video del documento di riconoscimento.

4. Espletati gli adempimenti che precedono, il Presidente dà avvio all'esame di profitto. Se nel corso dello stesso cade la connessione audio-video da parte del candidato e il medesimo non riesce a ripristinarla entro 10 minuti dalla sua interruzione, e altresì l'apparato informatico del candidato non risulta disponibile alla connessione neppure a seguito di un ulteriore tentativo di connessione compiuto al termine degli esami di tutti gli altri candidati, il Presidente deve dichiarare l'assenza del candidato, il quale dovrà ripresentarsi all'appello successivo.

5. Terminato l'esame di profitto, la Commissione ne delibera l'esito e il Presidente lo comunica al candidato tanto verbalmente quanto, se positivo, mediante chat. Nel secondo caso, il candidato deve dichiarare l'accettazione del voto o la rinuncia; se non risponde, verbalmente o via chat, entro due minuti, il voto si considera accettato. Il titolare dell'insegnamento può stabilire regole diverse per l'accettazione o la rinuncia, in punto modalità e/o tempistica, indicandole preventivamente su LIUC E-Corsi, in corrispondenza dello specifico corso.

Art. 8. SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN FORMA SCRITTA

1. Il Presidente della Commissione, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della Commissione, provvede a verificare se tutti i candidati iscritti alla prova abbiano instaurato regolarmente la connessione audio-video, e procede a controllarne l'identità mediante l'esibizione del documento di riconoscimento. Eccezionalmente, se richiesto dalle caratteristiche della materia, la prova può svolgersi senza connessione video: in tal caso, il controllo dell'identità può avvenire mediante l'invio da parte di ciascun candidato di una propria foto mentre mostra il documento di riconoscimento, che risulti scattata nei 30 minuti antecedenti il momento fissato per l'inizio dell'esame.

2. Nel caso in cui l'apparato informatico di un candidato non risulti disponibile alla connessione all'orario fissato per la prova, o al più entro 10 minuti da quello stabilito, e altresì qualora la connessione risulti persa nel corso della prova per oltre 5 minuti, il Presidente deve dichiarare l'assenza di tale candidato, il quale dovrà ripresentarsi all'appello successivo.

3. L'esame si svolge secondo regole preventivamente comunicate ai candidati su LIUC E-Corsi in corrispondenza dello specifico corso, possibilmente riepilogate verbalmente da parte del Presidente

prima dell'inizio della prova. Può anche essere prevista l'adozione di sistemi di *proctoring* postulanti l'impiego di un secondo dispositivo da parte dei candidati.

4. I risultati dell'esame deliberati dalla Commissione, e le modalità per l'accettazione o meno del voto, vengono comunicati ai candidati nei tempi e nei modi precisati nella stessa sede di cui al comma precedente.

TITOLO III

Disposizioni per le sedute a distanza degli esami di laurea

Art. 9. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA SEDUTA

1. La Commissione di Laurea dovrà essere composta in base a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Ciascun membro della Commissione è tenuto a organizzarsi con adeguati supporti informatici per accedere alla connessione audio-video.

2. Nel corso del suo svolgimento, la pubblicità dell'esame di laurea è assicurata mediante il sistema di connessione telematica adottato dall'Ateneo. L'accesso alla visione della prova è consentito agli altri studenti dell'Università, e al coniuge o convivente o partner, nonché ai parenti o affini del candidato, in conformità alle modalità tecniche indicate in apposito allegato all'avviso di convocazione della sessione di laurea, inviato anche al candidato.

3. Anche in considerazione delle complicazioni di ordine tecnico e giuridico connesse alla opposta soluzione, non è permessa la registrazione della seduta di laurea, né da parte dei candidati né da parte di altri partecipanti all'aula virtuale, neppure mediante dispositivi personali esterni al sistema telematico adottato. La violazione di questo divieto espone alle conseguenze previste dall'ordinamento per il caso di condotte di illecita appropriazione e utilizzo di dati personali. E' tuttavia consentito scattare fotografie, o effettuare registrazioni video di non oltre un minuto, concernenti singoli momenti della prova rappresentati a video, e in specie del momento della proclamazione, mediante dispositivi personali.

Art. 10. OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. Ciascun candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico (quale, esemplificativamente, computer o tablet), atto a consentire, nella data e nell'orario prestabiliti nel calendario della prova di laurea e secondo le istruzioni tecniche pubblicate ai sensi dell'art. 3, comma 3, la connessione audio-video con la Commissione di Laurea, verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico. Non è considerato apparato informatico adeguato il cellulare o smartphone.

2. Ciascun candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato non deve essere attorniato da altre persone nella stanza o altro luogo fisico da cui si collega, deve mantenersi a distanza di almeno un metro dal proprio apparato informatico, e non può avvalersi di auricolari o cuffie di alcun genere.

3. Per l'eventualità in cui, ai fini della prova di laurea, si rendesse necessaria la proiezione e/o la riproduzione di testi, immagini, grafici, audio, video o simili, il candidato, almeno sette giorni antecedenti la data della seduta, deve trasmettere copia dei predetti materiali, nello stesso formato informatico destinato ad essere utilizzato nel corso della seduta, al relatore ed al Presidente della Commissione. Entro lo stesso termine di sette giorni, il candidato deve verificare l'idoneità del sistema informatico impiegato per lo svolgimento della seduta ai fini della proiezione e/o riproduzione dei predetti materiali. Non sarà ammessa la proiezione e/o la riproduzione di materiali differenti da quelli preventivamente trasmessi ai sensi del presente comma ovvero che siano inadonei all'impiego nel sistema informatico utilizzato per lo svolgimento della seduta di laurea.

Art. 11. SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI LAUREA

1. Il Presidente della Commissione di laurea, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della Commissione, provvede, seguendo l'ordine dei candidati iscritti alla sessione, a stabilire la connessione audio-video con l'apparato informatico del candidato.
2. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente dispone la sospensione della prova di laurea del candidato e procede con la prova del candidato successivo. Nel caso in cui in cui l'apparato informatico del candidato la cui prova sia stata sospesa non consenta di ripristinare la connessione audio-video entro 30 minuti dal termine della prova dell'ultimo candidato, il Presidente dispone in via definitiva la sospensione della prova, la quale riprenderà in una diversa data stabilita dalla Commissione e comunicata al candidato; se anche in quella data il candidato non riuscisse a stabilire una valida connessione, dovrà sostenere la prova finale nella successiva sessione di laurea.
3. Se la connessione viene stabilita regolarmente, il Presidente della Commissione invita il candidato a presentarsi e lo identifica chiedendo l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o di altro documento di riconoscimento. Il Presidente verifica nel contempo se siano state osservate le regole prescritte nell'art. 10, in mancanza invitando il candidato a uniformarsi ai fini della regolarità della prova.
4. Espletate le operazioni di identificazione del candidato, il Presidente lo presenta alla Commissione e cede la parola al relatore. La prova si svolge quindi secondo le stesse modalità prescritte per la prova in presenza. A fronte di rumori o di comportamenti non idonei da parte di singoli partecipanti all'aula virtuale, il Presidente ha il potere di escluderli, ovvero di sospendere la prova in attesa che si ricreino le condizioni adeguate per la sua ripresa.
5. Terminata la prova, il Presidente sospende la connessione audio-video con il candidato e gli altri partecipanti all'aula virtuale, e la Commissione si riunisce, sempre in modalità telematica, per deliberare sull'esito della prova.
6. A conclusione della riunione, il Presidente ripristina la connessione audio-video con il candidato e gli altri partecipanti, e procede alla proclamazione del risultato finale.
7. Prima di avviare la prova del candidato successivo, il Presidente si accerta che, fra i soggetti partecipanti alla precedente, quelli diversi dagli studenti dell'Ateneo abbiano interrotto la connessione audio-video.